



COMUNE DI POTENZA
UNITÀ DI DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2020.

Relazione istruttoria/illustrativa

Con Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC, nella sua configurazione originaria, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di due tributi sui servizi, il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La disciplina della TARI contenuta nell'articolo 1, commi da 641 a 668 e da 681 a 691, e, in particolare, il 667, della L. 147/2013, prevede che, al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, siano stabiliti, con decreto del Ministro dell'Ambiente, criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Il provvedimento del Dicastero dell'Ambiente indicato nel comma 667 è stato adottato con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2017 di adozione dei "Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un'effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" (in G.U. 117 del 22.5.2017).

Il successivo comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce, inoltre, che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possano prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI e, in tal caso, nella commisurazione della tariffa, è possibile comunque tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Tenuto conto di quanto disposto dal D.M. del 20 aprile 2017 citato, ancorché in via sperimentale e in forza del sistema di raccolta differenziata domiciliare avviato sul territorio comunale, il Consiglio Comunale con. Delibera n.6 del 26 febbraio 2018 ha disposto l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti con conseguente applicazione sperimentale della Tariffa corrispettiva ai sensi dei su citati commi 667 e 668.

Secondo quanto disposto dalla legge, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire dall'Azienda Comunale per la Tutela Ambientale - l'ACTA Spa, interamente partecipata dal Comune.

L'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore e approvato dal Consiglio Comunale nel medesimo termine.

Con l'articolo 57 bis del D.L. 124/2019, convertito dalla L. 157 del 19 dicembre 2019, il legislatore ha introdotto il comma 683 bis dell'art. 1, della L. 147/2013, disponendo che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile (...)”*.

La norma appena citata ha quindi previsto, in deroga alle disposizioni che sanciscono l'obbligo per i comuni di approvare le aliquote e le tariffe prima dell'approvazione del bilancio, che i Comuni avrebbero potuto approvare le Tariffe sui rifiuti anche oltre il termine di approvazione del bilancio, allo scopo di assegnare un lasso di tempo maggiore per l'elaborazione delle tariffe in base al nuovo metodo tariffario MTR introdotto dalla Delibera n.443 del 31 ottobre 2019 da A.R.E.R.A., Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente.

L'Ente comunale, con Delibera di Consiglio Comunale n. 24, del 31 marzo 2020, ha approvato il Bilancio di previsione 2020/2022, rinviando, secondo quanto previsto dall'art. 683-bis della L. 147/2013, ad un momento successivo l'approvazione del Piano Economico Finanziario redatto secondo il nuovo metodo MTR dal gestore A.C.T.A. Spa.

Per far fronte alle difficoltà operative determinate dall'epidemia Covid-19, il Governo ha adottato il Decreto legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), con cui è intervenuto anche relativamente alle scadenze dei Comuni in materia di Tariffe sui rifiuti, tenuto conto della complessiva situazione emergenziale.

In particolare, con il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, è stato modificato il termine di cui al sopra citato comma 683-bis dell'art. 1 della L. 147/2013, stabilendo il nuovo termine del 30 giugno 2020 entro cui i Comuni avrebbero potuto approvare le nuove tariffe MTR e quindi il PEF giusta Delibera 443/19 ARERA, ricorrendone le condizioni.

Con il comma 5, dello stesso articolo 107, è stato stabilito, in alternativa, che: *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

La legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha confermato le disposizioni dell’art. 107, prorogando al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Il successivo Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha invece disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 107, avendo allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il nuovo termine del 31 luglio 2020 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per i Comuni che non vi avessero ancora provveduto.

Per effetto degli ultimi interventi normativi appena citati, il Comune può dunque, in alternativa, approvare entro il 31 luglio 2020 il PEF e le Tariffe corrispettive TARIC secondo il nuovo MTR ARERA, ricorrendone le condizioni, ovvero, secondo, quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 107, del D.L. 18/2020, *“approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

Nell’attuale contesto d’incertezza normativa e economica, non vi sono allo stato le condizioni per poter procedere con l’approvazione delle tariffe TARIC secondo i criteri delle Delibere ARERA, atteso che, proprio da ultimo, la stessa Autorità, ancora di recente, ha messo in consultazione un nuovo documento, n.189/2020/R/RIF del 26 maggio 2020, riguardante il calcolo delle Tariffe e del PEF secondo il nuovo metodo MTR, cui dovrà seguire un nuovo provvedimento che l’Autorità dovrà adottare entro il 30 giugno in un continuo clima di incertezza determinato anche dalla già annunciata impugnazione, da parte di un’Associazione dei Comuni (ANUTEL) della Delibera ARERA n. 158 del 5 maggio 2020, atto presupposto al documento in consultazione n. 189/2020/R/RIF.

Tenuto conto della situazione di eccezionale gravità economica e sociale dovuta all’emergenza Covid-19 e delle importanti conseguenze sugli equilibri economico-finanziari connessi al servizio di gestione dei rifiuti correlati proprio alla situazione epidemiologica, appare opportuno avvalersi della facoltà prevista dal legislatore con il comma 5 dell’art. 107 del D.L. 18/2020, deliberando dunque l’applicazione al 2020 delle tariffe TARIC adottate per l’anno 2019.

Tale opzione porta l’ulteriore beneficio economico di poter “spalmare” in un arco di tempo lungo, tre anni a decorrere dal 2021, gli eventuali conguagli che potrebbero derivare dalla differenza tra le tariffe 2019 applicate anche al 2020, e quindi il PEF adottato per il 2019, e il PEF che dovrà comunque essere approvato entro il 31 dicembre 2020 mediante l’applicazione del nuovo MTR.

Le tariffe del nuovo metodo MTR, secondo i criteri definiti dalle Delibere ARERA, dovranno necessariamente tener conto anche dell'incremento dei costi del servizio derivanti dall'emergenza Sars Covid-19, come prefigurato dalla stessa Autorità già con la Delibera n.102 del 26 marzo 2020 e con il citato documento n. 189/2020/RIF secondo cui, nonostante la chiusura delle attività disposta dal Governo con i ripetuti interventi normativi d'urgenza, vi sarebbe stato un incremento dei costi del servizio a causa di fattori imprevisti, come spese di sanificazione, riduzione delle frazioni da inviare a recupero e contestuale aumento del RUR-rifiuto indifferenziato da conferire in discarica e altro.

Considerato, dunque, opportuno, alla luce della grave complessiva crisi economico-finanziaria e della situazione d'incertezza normativa, avvalersi del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, approvando per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, al fine di poter garantire il regolare svolgimento del servizio;

Considerato, altresì, che:

- l'art. 58-quinques del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determinando lo spostamento degli immobili con destinazione "Studio professionale" dalla categoria 11 alla 12 e che tale variazione è stata già recepita nel Regolamento TARIC dell'Ente, all'uopo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 30 aprile 2020.

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 marzo 2019, secondo disposizioni di cui alla L. 147/2013, sono state approvate le Tariffe TARIC per le utenze abitative e per quelle non abitative, per il pagamento in acconto di quanto necessario alla copertura dei costi fissi e allo standard minimo di conferimento, fatta salva la successiva liquidazione, a conguaglio, di quanto necessario per la copertura integrale dei costi del servizio e a conguaglio della quota variabile dovuta sulla base dei rifiuti effettivamente raccolti al 31 dicembre 2019 dal gestore del servizio, ACTA S.p.A.

Richiamata integralmente tale Delibera di Consiglio Comunale n. 40/2019, per quanto in essa indicato ai fini della determinazione dell'acconto della tariffa TARIC e dei relativi coefficienti;

Dato atto, altresì, che la Delibera n. 40/2019 fa salva, ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

Ritenuto, sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, di procedere ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 ("Cura Italia") e, salva ogni successiva modifica normativa al riguardo, e quindi di approvare per l'anno 2020 delle tariffe sui rifiuti adottate per l'anno 2019, relativamente alle categorie di tassazione individuate dalla Legge e dal Regolamento comunale TARIC;

Dato atto di aver informato il gestore ACTA S.p.A. della scelta dell'Ente comunale di avvalersi del disposto di cui all'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, giacché non è stato ancora predisposto il Piano Economico Finanziario secondo la specifica del nuovo metodo MTR, e di aver chiesto allo stesso gestore indicazioni riguardo ai tempi e alle scadenze per l'elaborazione del ruolo TARIC per l'anno 2020;

Ritenuto di esprimere la volontà di riconoscere le riduzioni e/o agevolazioni a favore di utenze domestiche e non domestiche individuate con apposito provvedimento da ARERA, nelle more della pubblicazione da parte della stessa Autorità dei relativi criteri e modalità definitive, a condizione della necessaria sussistenza in bilancio delle coperture relative anche mediante contributi Statali e/o Regionali e/o di altre Autorità o Enti;

Ritenuto, ancora, in considerazione della ripetutamente richiamata disposizione contenuta nell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 ("Cura Italia") e della ancora vigente sperimentazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, prevedere, ai fini del pagamento del dovuto, l'emissione di una prima fatturazione in acconto e fatti salvi eventuali conguagli successivi a seguito di approvazione del PEF e delle Tariffe come da nuovo metodo MTR di cui alle Delibere ARERA, secondo quanto disposto dallo stesso comma 5, salvo in ogni caso ogni eventuale rinvio o modifica disposti dalla legge o dall'Autorità stessa;

Dato atto che, in applicazione del citato comma 5 dell'art. 107, del D.L. 18/2020, ad esito della approvazione entro il 31 dicembre 2020 del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi dell'anno 2019, rispetto ai quali sono state adottate le tariffe 2019 a valere per l'acconto dell'anno 2020, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 138 del D.L. 34/2020, in deroga al comma 683, dell'art. 1, della L. 147/2013 e al comma 169, dell'art. 1, della L. 296/2006, il Comune può approvare il Regolamento e le tariffe sui rifiuti ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, entro il 31 luglio 2020;

Fatta salva ogni successiva deliberazione e determinazione dipendente anche dalla procedura legislativa di conversione del D.L. 34/2020;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

Visti:

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il combinato disposto degli artt. 42 sulle attribuzioni del Consiglio Comunale e 48 sulle competenze della Giunta Comunale;
- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- il D.L. 124 del 26 ottobre 2019, conv. nella L. 157 del 19 dicembre 2019;
- il D.L. 18 del 17 marzo 2020 e la Legge di conversione n. 27/2020;
- il D.L. 34 del 19 maggio 2020;

- il Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione consiliare n.6 del 26/02/2018 e ss.mm.ii.;
- i provvedimenti ARERA nn. 443/2019/R/Rif, 57/2020/R/Rif, 102/2020/R/Rif e 158/R/Rif;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente dell'U.D. Risorse Finanziarie, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente dell'U.D. "Risorse Finanziarie" che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107, comma 5, del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), per l'anno 2020, le tariffe adottate per l'anno 2019 riportate negli Allegati al presente deliberato, contraddistinti coi numeri 1 e 2, relativi rispettivamente alle utenze domestiche e non domestiche, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che le tariffe applicate all'anno 2020 sono quelle relative all'anno 2019 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 marzo 2019, secondo disposizioni di cui alla L. 147/2013;
3. di esprimere la volontà di riconoscere le riduzioni e/o agevolazioni a favore di utenze domestiche e non domestiche individuate con apposito provvedimento da ARERA, nelle more della pubblicazione da parte della stessa Autorità dei relativi criteri e modalità definitive, a condizione della necessaria sussistenza in bilancio della copertura relativa anche mediante contributi Statali e/o Regionali e/o di altre Autorità o Enti;
4. di dare atto che sull'importo della Tariffa corrispettiva si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5%;
5. di dare atto che le fatturazioni successive saranno emesse a copertura integrale dei costi del servizio ed a conguaglio dei costi determinati in via presuntiva mediante applicazione del metodo MTR di cui alle Delibere Arera e salvo in ogni caso ogni eventuale rinvio o modifica disposti dalla legge o dall'Autorità stessa;
6. di dare atto, in applicazione del citato comma 5 dell'art. 107, del D.L. 18/2020, che ad esito della determinazione ed approvazione entro il 31 dicembre 2020 del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi dell'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

7. di dare altresì atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Risorse Finanziarie
Dott.ssa Giusy Cilia**

**L'Assessore al Bilancio-Patrimonio-
Programmazione
Avv. Giuseppe GIUZIO**

Potenza, 19/06/2020

ALLEGATO N. 1

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ACCONTO 2020

Famiglie	Quota Fissa Euro/m²	Quota Variabile per Famiglia SMC Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,289701	26,14
Famiglie di 2 componenti	0,336197	60,99
Famiglie di 3 componenti	0,364809	78,42
Famiglie di 4 componenti	0,389845	95,84
Famiglie di 5 componenti	0,393421	126,34
Famiglie di 6 o più componenti	0,379115	148,12
Superfici domestiche accessorie	0,289701	0,0000

ALLEGATO N. 2**TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ACCONTO 2020**

N.	Attività	Quota Fissa	Quota Variabile SMC	Tariffa Totale Acconto
		Euro/m²	Euro/m²	Euro/m²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,695227	1,112074	1,807301
2	Cinematografi e teatri	1,019666	1,612508	2,632174
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,359555	2,168545	3,528100
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,946636	3,074885	5,021521
5	Stabilimenti balneari	1,081464	1,723715	2,805179
6	Esposizioni, autosaloni	1,761242	2,802427	4,563669
7	Alberghi con ristorante	1,560399	2,479925	4,040324
8	Alberghi senza ristorante	1,313207	2,085139	3,398346
9	Case di cura e riposo	3,367989	5,349077	8,717066
10	Ospedali	4,418555	7,006067	11,424622
11	Uffici, agenzie	2,780909	4,392693	7,173602
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,441020	3,853337	6,294357
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,626414	4,170278	6,796692
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,120797	4,937609	8,058407
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,811808	4,448297	7,260104
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,676979	5,810588	9,487567
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,838490	2,905294	4,743783
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,189611	1,890526	3,080137
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,405904	2,229709	3,635613
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,019666	1,612508	2,632174
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,390454	2,224148	3,614603
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,252827	8,321095	13,573922
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,879241	12,455231	20,334472
24	Bar, caffè, pasticceria	3,955070	6,255417	10,210487
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,820242	7,617708	12,437950
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,820242	7,656631	12,476872
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,828676	10,823262	17,651938
28	Ipermercati di generi misti	5,098332	8,079219	13,177551
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,175580	8,201547	13,377127
30	Discoteche, night club	1,189611	1,890526	3,080137

**OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2020.**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Potenza, 19/06/2020

Il Dirigente
(Dott.ssa Giusy Cilia)

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (T. U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Potenza, 19/06/2020

Il Responsabile Finanziario
(Dott.ssa Giusy Cilia)